



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E DEMOGRAFICI

N. 18/2024 Reg. Generale	Data 01/02/2024	N. 1 /Reg. Servizio
OGGETTO		
<i>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SALME A ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE</i>		
Importo complessivo: 1594		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 12 gennaio 2023, avente ad oggetto la nomina dei responsabili dei servizi e di posizione organizzativa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2023/2023/2025, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo i principi sanciti nello schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/201;

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 25 del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, avente a oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2023 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C.n.61 del 20/12/2011 e s.m.i.;

Vista la circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, di chiarimento all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, il cui punto 5.1 recita testualmente: "In caso di decesso sulla pubblica via, o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei Regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune, come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio".

Considerato che a tali attività il Comune è tenuto per legge e che nell'ipotesi di rinvenimento delle salme sono le stesse forze dell'ordine che, in condizioni di urgenza, contattano la ditta AMIU per l'esecuzione del servizio;

Dato atto che in data 24/03/2023 e 17/09/2023 si sono verificati i seguenti decessi rientranti nella casistica suindicata, per i quali la ditta AMIU – divisione servizi funerari – informava della imminente emissione della fattura inerente i servizi di trasporto delle salme al servizio di medicina legale di Genova, per l'importo di € 795,00 esente IVA + € 2,00 di imposta di bollo ciascuna:

- 1) TORTORICI Carla nata a Genova il 28/01/1958, deceduta il 24/03/2023 – comunicazione Amiu n. 5274 del 18/05/2023 assunta a protocollo del Comune al n. 0005592 in data 29/05/2023;
- 2) MOLINARI Osvaldo nato a Ceranesi (GE) il 15/07/1936, deceduto il 17/09/2023 – comunicazione Amiu n. 14024 del 26/11/2023 assunta a protocollo del Comune al n. 0012904 in data 28/11/2023;

Considerato che le fatture saranno emesse presumibilmente nel mese di dicembre 2023;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n.50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione l'articolo 37, comma 1, del D.lgs n.50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs.n. 50/2016;

Considerato, inoltre, che l'importo complessivo del servizio in oggetto è inferiore ad 40.000,00 euro e che, quindi, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che il CIG assegnato è il seguente: Z103D881CE;

Dato atto che la fornitura di che trattasi rientra sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo nell'elencazione di cui all'art. 4, comma 2, e precisamente alla lettera h) del regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 30/11/2011;

Visti l'art. 181, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e l'art. 9, legge 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Sentito in proposito il Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appalto del servizio di trasporto dei cadaveri di:

- TORTORICI Carla nata a Genova il 28/01/1958, deceduta il 24/03/2023
- MOLINARI Osvaldo nato a Ceranesi (GE) il 15/07/1936, deceduto il 17/09/2023

da Serra Riccò all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale San Martino di Genova alla ditta AMIU divisione servizi funerari di Genova, con sede in Genova Via D'Annunzio 27, pi

03818890109;

2. di dare atto che l'appalto è affidato per un importo di € 795,00 esente IVA + € 2,00 per imposta di bollo per ciascuna salma;

3. di impegnare la spesa di € 1.594,00, al bilancio 2023-2025;

4. di imputare l'intera somma al cap. 519 "Spese diverse per servizi mortuari" cod. 01.07-1.03.01.02.001, anno di esigibilità 2023;

5. di attestare, sentito preventivamente il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 181, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, nonché con le regole del patto di stabilità interno e di finanza pubblica;

6. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco GIARETTI;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che la presente determinazione:

- ✓ viene trasmessa al Sindaco in apposito elenco;
- ✓ verrà inserita nella raccolta di cui all' art. 183, c. 9 del D. Lgs. 267/2000;
- ✓ verrà pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni;
- ✓ è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE N.18/2024 DEL 01/02/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SALME A ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria relativa ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.594,00	1.03.02.99.999	519000	2023		37072

Serra Riccò, lì 01/02/2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

GIARETTI MARCO



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO E DEMOGRAFICI

N. 18/2024 del 01/02/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SALME A ISTITUTO DI MEDICINA
LEGALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/02/2024 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 14/02/2024

L'incaricato alla pubblicazione

A.SCAIOLA